



COMUNE DI CURINGA
PROVINCIA DI CATANZARO

**REGOLAMENTO
DEL
CORPO DI POLIZIA LOCALE**



REGOLAMENTO DEL CORPO DI POLIZIA LOCALE DEL COMUNE DI CURINGA

INDICE

INDICE

TITOLO I - NORME GENERALI

- Art. 1 – Oggetto
- Art. 2 – Collocazione del Corpo nell'amministrazione comunale
- Art. 3 – Finalità, compiti ed ambito territoriale
- Art. 4 – Funzioni di Polizia Giudiziaria
- Art. 5 - Funzioni di Polizia Stradale
- Art. 6 - Funzioni di Pubblica Sicurezza
- Art. 7 - Collaborazione con le altre Forze di Polizia
- Art. 8 - Rapporti esterni
- Art. 9 - Disposizioni generali e di rinvio
- Art. 10 - Servizi di volontariato con associazioni e organismi esterni

TITOLO II – DOTAZIONE ORGANICA DEL CORPO

- Art. 11 - Principi organizzativi e determinazione risorse umane
- Art. 12 - Criteri organizzativi

TITOLO III – ORDINAMENTO E SIMBOLI DISTINTIVI DI GRADO

- Art. 13 – Struttura gerarchica e organizzazione interna
- Art. 14 – Comandante del Corpo
- Art. 15 - Vice Comandante
- Art. 16 - Istruttore di Vigilanza
- Art. 17 – Denominazione e attribuzione dei segni distintivi di grado
- Art. 18 - Competenze, modalità e responsabilità nell'attribuzione di nuovi distintivi di grado
- Art. 19 - Progressione nel grado
- Art. 20 - Distintivi di servizio
- Art. 21 – Tessera di riconoscimento e uniforme di servizio

TITOLO IV – ACCESSO AL CORPO E FORMAZIONE PROFESSIONALE

- Art. 22 - Modalità di accesso e progressione di carriera
- Art. 23 - Formazione nuovi assunti
- Art. 24 - Aggiornamento professionale ed attività della scuola di formazione ed aggiornamento professionale
- Art. 25 - Attività sportiva

TITOLO V – SERVIZI DEL CORPO – MOBILITA' E DISTACCHI

- Art. 26 - Assegnazione e impiego del personale
- Art. 27 - Orari e turni di servizio
- Art. 28 - Modalità dei servizi
- Art. 29 - Servizi interni
- Art. 30 - Reperibilità e straordinario



REGOLAMENTO DEL CORPO DI POLIZIA LOCALE DEL COMUNE DI CURINGA

- Art. 31 – Ferie
- Art. 32 - Distacchi e Comandi

TITOLO VI – NORME DI COMPORTAMENTO

- Art. 33 – Disciplina
- Art. 34 - Dipendenza gerarchica
- Art. 35 - Facoltà di rivolgersi ai superiori, istanze e reclami
- Art. 36 - Norme generali di comportamento
- Art. 37 - Il saluto
- Art. 38 - Presentazione in servizio
- Art. 39 - Servizi in abito civile
- Art. 40 - Cura dell'uniforme e della persona
- Art. 41 - Segreto d'ufficio e riservatezza
- Art. 42 - Uso, custodia e conservazione di armi, attrezzature e documentazioni
- Art. 43 - Encomi ed elogi
- Art. 44 - Sanzioni disciplinari

TITOLO VII – DOTAZIONI

- Art. 45 – Uniformi
- Art. 46 - Distintivi di grado
- Art. 47 - Arma d'ordinanza
- Art. 48 - Sciabola
- Art. 49 - Tessera e distintivo di riconoscimento
- Art. 50 - Bandiera del Corpo
- Art. 51 - Veicoli in dotazione
- Art. 52 – Armadi metallici e cassaforte

TITOLO VIII – TUTELA DELLA SALUTE – PATROCINIO LEGALE

- Art. 53 - Visite mediche - Igiene e sicurezza sul lavoro
- Art. 54 - Patrocinio legale
- Art. 55 - Proventi contravvenzionali

TITOLO IX – SCORTE D'ONORE – GONFALONE – FESTA DEL CORPO

- Art. 56 – Scorte d'onore e Gonfalone
- Art. 57 - Festa del Corpo
- Art. 58 - Festa regionale della Polizia Locale

TITOLO X – NORME FINALI

- Art. 59 - Disposizioni generali e di rinvio
- Art. 60 - Norme finali



REGOLAMENTO DEL CORPO DI POLIZIA LOCALE DEL COMUNE DI CURINGA

TITOLO I PRINCIPI GENERALI

Art. 1 - Oggetto

1. Il Corpo di Polizia Municipale del Comune di Curinga è istituito con regolamento approvato con delibera consiliare n.7 del 29/05/1992, pubblicato sul BURC con Decreto del Presidente della Regione del 23 marzo 1993, n.259, ai sensi della Legge quadro 7 marzo 1986 n. 65 e della Legge Regionale 14 aprile 1990, n. 24 (Norme sull'ordinamento della polizia municipale).
2. Il presente regolamento recepisce le modifiche apportate dal Regolamento Regionale 8 agosto 2022, n. 9 e s.m.i., recante ad oggetto "Criteri organizzativi generali del servizio di Polizia Locale, caratteristiche delle uniformi, dei veicoli, dei distintivi di grado e degli strumenti in dotazione alla Polizia Locale" - Regolamento di attuazione dell'articolo 13, comma 1, lett. a), b), c), d) ed e) della legge 7 giugno 2018 n. 15 (Disciplina Regionale dei Servizi di Polizia Locale).
3. Per quanto concerne lo stato giuridico, economico ed organizzativo si rinvia al C.C.N.L. e alle normative vigenti in materia.

Art. 2 - Collocazione del Corpo nell'amministrazione comunale

1. Il Sindaco o l'Assessore da lui delegato sovrintende alla Polizia Locale e, nell'esercizio delle sue funzioni istituzionali, impartisce le direttive, vigilando sul buon andamento del servizio, adottando i provvedimenti amministrativi previsti dalla legge e dai regolamenti e, comunque, svolgendo i necessari compiti di indirizzo.
2. Il servizio di Polizia Locale, ove sia istituito in Corpo di Polizia Locale, non può costituire struttura intermedia di settori amministrativi più ampi né essere posto alle dipendenze del responsabile di diverso settore amministrativo.
3. Il Corpo di Polizia Locale è diretto da un Comandante che è responsabile verso il Sindaco o suo delegato, della gestione del servizio, dell'addestramento e della disciplina degli appartenenti al Corpo.
4. Il personale della Polizia Locale non può essere destinato a svolgere attività e compiti diversi da quelli previsti dalla legge 7 marzo 1986, n. 65 (Legge-quadro sull'ordinamento della polizia municipale) e dalla presente legge, anche negli enti locali ove presti servizio un solo operatore della polizia locale.



REGOLAMENTO DEL CORPO DI POLIZIA LOCALE DEL COMUNE DI CURINGA

Art. 3 - Finalità, compiti ed ambito territoriale

1. La Polizia Locale svolge le funzioni e i compiti istituzionali previsti dalla legislazione statale e regionale, dai regolamenti generali e locali, ottemperando altresì alle disposizioni amministrative emanate dagli Enti e dalle Autorità competenti.
2. In via ordinaria, l'ambito territoriale delle attività di Polizia Locale è quello dell'Ente comunale di appartenenza, fatti salvi i casi indicati nell'art. 10 della L.R. n. 15/2018 (Servizi esterni di supporto e soccorso).
3. In tali ultimi casi, la Polizia Locale, nell'ambito delle proprie competenze ed entro i limiti dell'esercizio delle funzioni ausiliarie di cui all'art. 3 della legge n. 65/86, presta ausilio e soccorso in caso di eventi che pregiudichino la sicurezza dei cittadini, la tutela dell'ambiente e del territorio e l'ordinato vivere civile.
4. La Polizia Locale, entro i limiti territoriali del Comune, provvede a:
 - a) vigilare sull'osservanza delle leggi, dei regolamenti, delle ordinanze e delle altre disposizioni emanate dallo Stato, dalla Regione, dalla Provincia e dal Comune, con particolare riguardo a quanto concerne i servizi di polizia stradale, polizia edilizia, polizia giudiziaria, polizia ambientale, polizia commerciale, fiere e mercati, l'igiene e la sanità pubblica, i pubblici servizi e attività ricettive, nonché di tutti i compiti attribuiti dalla Legge alla Polizia Locale;
 - b) prestare opera di soccorso nelle pubbliche calamità e disastri, nonché, in caso di privati infortuni;
 - c) assolvere incarichi di informazione, di accertamento, di raccolta di notizie e di rilevazione, a richiesta delle Autorità ed Uffici autorizzati;
 - d) assolvere le funzioni di Polizia Amministrativa attribuite agli Enti Locali;
 - e) svolgere funzioni attinenti alla tutela della sicurezza del patrimonio pubblico e privato, dell'ordine, del decoro e della quiete pubblica;
 - f) accertare gli illeciti amministrativi e curarne l'iter burocratico fino alla definizione;
 - g) prestare servizio d'ordine e di rappresentanza necessari all'espletamento delle attività istituzionali del Comune;
 - h) collaborare ai servizi e alle operazioni di Protezione Civile demandate dalla legge al Comune;
 - i) svolgere funzioni tipiche di prevenzione ed educative, anche attraverso un costante e qualificato rapporto con la popolazione.



REGOLAMENTO DEL CORPO DI POLIZIA LOCALE DEL COMUNE DI CURINGA

Art. 4 - Funzioni di Polizia Giudiziaria

1. Il personale appartenente al Corpo di Polizia Locale, nell'ambito territoriale dell'Ente di appartenenza, esercita *ex lege* le funzioni di Polizia Giudiziaria assumendo a tal fine la qualifica di:
 - a) Agente di polizia giudiziaria riferita agli appartenenti al Corpo inquadrati nell'Area Istruttori;
 - b) Ufficiale di polizia giudiziaria riferita al Comandante ed agli appartenenti al Corpo inquadrati nell'Area dei Funzionari e dell'Elevata Qualificazione.

Art. 5 - Funzioni di Polizia Stradale

1. Il personale che svolge servizio di Polizia Locale nell'ambito territoriale dell'Ente di appartenenza, esercita *ex lege* servizio di Polizia Stradale, consistente in:
 - a) prevenzione ed accertamento di illeciti in materia di circolazione stradale;
 - b) rilevazioni tecniche relative a incidenti stradali ai fini giudiziari;
 - c) predisposizione ed esecuzione di servizi diretti alla regolamentazione del traffico;
 - d) servizi di scorta per la sicurezza della circolazione;
2. Il personale di Polizia Locale concorre, altresì, alle operazioni di soccorso automobilistico e stradale in genere.

Art. 6 - Funzioni di Pubblica Sicurezza

1. Il personale che svolge servizio di Polizia Locale nell'ambito territoriale dell'Ente di appartenenza esercita anche funzioni ausiliarie di Pubblica Sicurezza, rivestendo a tal fine la qualifica di agente di P.S.
2. Il Prefetto, previa richiesta del Sindaco, conferisce al suddetto personale la qualifica di Agente di P.S., dopo aver accertato il possesso dei requisiti di cui all'art. 5 della Legge 7 marzo 1986, n. 65 e al T.U.L.P.S..
3. La qualifica di Agente di Pubblica Sicurezza viene dichiarata decaduta dal Prefetto ove venga accertato il venir meno di alcuno dei requisiti indicati al precedente capoverso.

Art. 7 - Collaborazione con le altre Forze di Polizia

1. Gli appartenenti al Corpo, nell'ambito delle proprie attribuzioni, collaborano con le altre forze di Polizia per la realizzazione di interventi coordinati sul territorio.
2. Nell'esercizio di tali funzioni il personale dipende operativamente e funzionalmente dalle competenti Autorità di Pubblica Sicurezza nel rispetto delle intese intercorse fra le dette Autorità e il Sindaco.



REGOLAMENTO DEL CORPO DI POLIZIA LOCALE DEL COMUNE DI CURINGA

Art. 8 - Rapporti esterni

1. Nell'espletamento dei compiti istituzionali gli appartenenti al Corpo di ogni ordine e grado sono obbligati a tenere comportamenti consoni al delicato ruolo ricoperto.
2. I rapporti con l'esterno (media, enti, pubblico) sono generalmente curati in via esclusiva dal Comandante o da una figura da lui delegata, per garantire uniformità e correttezza nelle comunicazioni.

Art. 9 - Disposizioni generali e di rinvio

1. Al personale della Polizia Locale si applicano le disposizioni che disciplinano lo stato giuridico, il trattamento economico e le norme di accesso previste dai contratti collettivi di lavoro e dalla Legge Quadro sulla Polizia Locale e dalle Leggi vigenti in materia.
2. Per tutto quanto non previsto nel presente regolamento si fa rinvio alle disposizioni di legge e contrattuali vigenti, anche in materia di pari opportunità di genere.

Art. 10 - Servizi di volontariato con associazioni e organismi esterni

1. Quando a giudizio del Comandante del Corpo si ravvisa la necessità e l'opportunità sono ammessi servizi di volontariato, disciplinati da apposite direttive dello stesso Comandante.
2. È consentito agli appartenenti al Corpo di svolgere servizio di volontariato purché non interferisca o contrasti con le prerogative e i servizi della Polizia Locale.

TITOLO II

DOTAZIONE ORGANICA DEL CORPO

Art. 11 - Principi organizzativi e determinazione risorse umane

1. Le funzioni di Polizia Locale sono esercitate secondo criteri di efficienza, efficacia ed economicità onde assicurare tutti i servizi in base alle funzioni di istituto.
2. Per la determinazione delle risorse umane da destinare al servizio di Polizia Locale l'ente deve tenere in considerazione, secondo criteri di funzionalità e di economicità, il numero di abitanti (6500 circa), l'estensione (circa 52 km²) e la morfologia del territorio, i flussi giornalieri di traffico, le caratteristiche socioeconomiche della comunità locale e i flussi turistici, nonché ogni altro elemento peculiare che possa incidere sulla domanda di sicurezza urbana. In ogni caso, in base alla disposizione di cui all'art. 6 comma 2 della Legge Regionale n. 15 del 7



REGOLAMENTO DEL CORPO DI POLIZIA LOCALE DEL COMUNE DI CURINGA

giugno 2018, per i Corpi di Polizia Locale è prevista almeno una unità operativa ogni 500 abitanti.

3. L'organico, determinato in base ai criteri di cui al comma precedente, nonché da quanto previsto dall'art. 7, comma 2, legge 7 marzo 1986, n. 65, è formato da 11 agenti di polizia inquadrati nell'Area Istruttori, un Comandante e un Vice Comandante inquadrati nell'Area dei Funzionari e dell'Elevata Qualificazione.

In ogni caso, la dotazione organica del Corpo di Polizia Locale è determinata con propria deliberazione dalla Giunta Comunale, in relazione agli obiettivi e alle esigenze di servizio tenendo conto dei parametri previsti dalla legislazione statale e regionale.

4. In base ai criteri di cui all'art. 5 del Regolamento regionale 9/2022, è posto a capo del servizio un dipendente dell'ente con incarico di Comandante, inquadrato nella qualifica apicale del Corpo di Polizia Locale prevista dal vigente regolamento comunale, responsabile dell'area con funzioni di polizia giudiziaria.

Art. 12 - Criteri organizzativi

1. Gli operatori di Polizia Locale vengono sottoposti periodicamente a visite mediche ed accertamenti psicofisici, ai sensi dell'art. 41 del decreto legislativo 9 aprile 2008 n. 81 (in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro), con una frequenza utile a garantire la piena idoneità all'efficace svolgimento delle mansioni assegnate, a tutela degli operatori stessi e dell'organizzazione.
2. L'ente provvede a divulgare a tutto il personale assegnato al servizio di Polizia Locale, attraverso idonei strumenti di comunicazione, gli obiettivi che si intendono raggiungere, indicando i valori attesi di risultato e i rispettivi indicatori per il loro monitoraggio.
3. L'ente dota il servizio di Polizia Locale di idonee strumentazioni, veicoli ed altri mezzi, per assicurare piena ed efficiente capacità di intervento.

TITOLO III

ORDINAMENTO E SIMBOLI DISTINTIVI DI GRADO

Art. 13 – Struttura gerarchica e organizzazione interna

1. Ai sensi dell'art. 7 della L.R. n. 15 del 07 giugno 2018, le funzioni e le attività dei Corpi e dei Servizi di Polizia Locale sono svolte in base alla distinzione tra funzioni dirigenziali, attività di coordinamento e controllo ed attività di servizio; tale articolazione rappresenta criterio univoco di classificazione del relativo distintivo di grado.



REGOLAMENTO DEL CORPO DI POLIZIA LOCALE DEL COMUNE DI CURINGA

2. A parità di grado, nella stessa area, l'anzianità di servizio maturata a tempo pieno e indeterminato, determina sovraordinazione funzionale fatto salvo il conferimento di indennità di funzione, posizione organizzativa o ulteriore responsabilità prevista dalla contrattazione collettiva di riferimento.
3. Ai Comandanti di Corpo di Polizia Locale sono attribuiti distintivi di grado, bordati di rosso, che tengono conto delle funzioni svolte, dell'inquadramento giuridico e delle dimensioni dell'Ente, alla luce dei prospetti **A) e B)** di seguito riportati.
4. Agli Ufficiali diversi dal Comandante, ove previsti, sono ordinariamente attribuiti i distintivi di grado secondo la classificazione di cui al prospetto **C)** di seguito riportato.
5. Il segno distintivo di grado attribuito al Comandante o al Responsabile del Servizio non può essere attribuito ad altri appartenenti al medesimo Corpo o Servizio di Polizia Locale.
6. Al vice Comandante Vicario viene attribuito un distintivo di riconoscimento.
7. L'attuazione dei gradi come di seguito riportati non determina un compenso superiore rispetto a quello in godimento, in ossequio al principio di contenimento della spesa pubblica.

Art. 14 – Comandante del Corpo

1. Il Comandante del Corpo - inquadrato nella categoria apicale dell'Area Funzionari ed Elevata Qualificazione - riveste la qualifica di Ufficiale di PG ed ha la prerogativa di assolvere tutti i compiti, compreso l'adozione degli atti e provvedimenti che impegnano l'Amministrazione verso l'esterno.
2. Il Comandante del Corpo di Polizia Locale, ai sensi dell'art. 9 della legge 65/86, nonché dei principi contenuti nel presente Regolamento e della legislazione vigente, è responsabile verso il Sindaco o l'Assessore suo delegato dell'addestramento, della disciplina e dell'impiego tecnico - operativo degli appartenenti al Corpo.
3. Per l'organizzazione generale dei servizi in conformità alle funzioni di istituto ha il compito di:
 - a. impartire le direttive e vigilare sull'espletamento dei servizi, in conformità alle finalità ed agli obiettivi dell'Amministrazione;
 - b. disporre l'assegnazione e la destinazione del personale nei diversi Settori e/o Uffici;
 - c. coordinare l'attività dei Servizi del Corpo con le altre forze di Polizia;
 - d. coordinare gli interventi di Protezione Civile;
 - e. rappresentare il Corpo di Polizia Locale nei rapporti interni, esterni e in occasione di funzioni e manifestazioni pubbliche;
 - f. svolgere tutte le funzioni gestionali previste dalle legislazioni vigenti in materia;
 - g. curare l'aggiornamento tecnico-professionale dei componenti il Corpo.



REGOLAMENTO DEL CORPO DI POLIZIA LOCALE DEL COMUNE DI CURINGA

4. In caso di assenza o di impedimento il Comandante del Corpo è sostituito dal Vice Comandante e, in assenza di questi, dall'appartenente al Corpo più alto in grado, secondo quanto stabilito dall'art. 34 del presente Regolamento.
5. Qualora l'assenza o l'impedimento del Comandante sia temporaneo, il sostituto è tenuto al rispetto delle disposizioni impartite dal Comandante medesimo.

Art. 15 - Vice Comandante

1. Il Vice Comandante riveste la qualifica di Ufficiale di P.G. ed è ricompreso tra gli Ufficiali del Corpo; è il Funzionario nominato dal Comandante, verso il quale collabora in modo diretto per il raggiungimento degli obiettivi e delle finalità del Corpo.
2. Supporta il Comandante negli interventi finalizzati alla pianificazione, organizzazione ed addestramento tecnico-operativo delle risorse umane, all'utilizzo delle risorse economico-finanziarie e di quelle strumentali, nonché nell'attività di ricerca e studio.
3. In assenza o impedimento del Comandante, esercita le funzioni vicarie di direzione del Corpo. Qualora l'assenza o l'impedimento del Comandante sia prevista per un arco temporale estremamente limitato, il sostituto è tenuto al rispetto delle disposizioni ricevute dal Comandante medesimo.
4. Ha autonomia decisionale sui propri compiti istituzionali e può, di concerto con il Comandante, rappresentare l'Ente all'esterno.

Art. 16 - Istruttore di Vigilanza

1. Gli Istruttori di Vigilanza, nel rispetto delle funzioni e dei compiti specificati dal profilo professionale dettato dalle normative vigenti, espletano tutte le mansioni dell'Area inerenti ai servizi d'istituto.
2. Devono svolgere con cura e diligenza i doveri d'ufficio e di servizio nel rispetto delle leggi, dei regolamenti, delle ordinanze, delle istruzioni e delle direttive ricevute dai superiori.
3. Svolgono le proprie funzioni in riferimento all'Area di appartenenza e all'ufficio a cui sono assegnati, collaborando tra loro e integrandosi a vicenda in modo che il servizio risulti efficiente e funzionale.
4. I graduati appartenenti alle categorie dei sottufficiali sono responsabili dell'organizzazione, del coordinamento delle attività, dell'uso di strumentazioni tecniche avanzate e della formazione del personale subordinato, e garantiscono l'efficienza operativa e il collegamento funzionale ai livelli superiori.
5. Nell'accertare e contestare le violazioni secondo le procedure prescritte dalle leggi e dai regolamenti, devono limitarsi a fare riferimento alle norme violate, evitando inutili e spiacevoli discussioni.



REGOLAMENTO DEL CORPO DI POLIZIA LOCALE DEL COMUNE DI CURINGA

6. Insieme al senso di disciplina verso i superiori e di cortesia verso i colleghi, devono tenere costantemente in pubblico contegno e modi corretti, al fine di ispirare fiducia e credibilità verso l'istituzione di appartenenza.
7. All'area istruttori, ai quali è affidata attività di controllo e di servizio, appartengono i Luogotenenti, Marescialli, Brigadieri, Appuntati e gli Agenti di Polizia Locale.
L'anzianità di servizio maturata a tempo indeterminato e pieno determina sovraordinazione gerarchica e funzionale, a ragione della maggiore anzianità in qualità di Luogotenente, Maresciallo, Brigadiere, Appuntato e Agente di Polizia Locale e/o maggiore anzianità fra i pari grado nell'ambito della stessa qualifica. Gli appartenenti all'area istruttori indossano un distintivo di grado attribuito sulla base dei requisiti indicati nei prospetti **D)** ed **E)** di seguito riportati, in rapporto alla permanenza nel grado.
Per i Comandi senza Ufficiali inquadrati nell'area Funzionari ed Elevata qualificazione, il Comandante riveste il grado di Luogotenente, con la stella a sei punte bordata di rosso.

Art. 17 – Denominazione e attribuzione dei segni distintivi di grado

1. Ai fini dell'attribuzione dei gradi, secondo la suddivisione di cui all'art. 7 della Legge regionale 15/2018, nell'ambito dei corpi e servizi di Polizia Locale sono individuate le denominazioni di cui agli articoli 6-7-8-9-10 del Regolamento regionale 9/2022 (come modificati dal Regolamento regionale n.11 del 20 ottobre 2023), cui si conformano i distintivi di grado da apporre sulle uniformi, secondo i contenuti dell'allegato "C".

Prospetto A)

Ai comandanti del Corpo/Servizio di Polizia Locale con qualifica dirigenziale sono attribuiti i seguenti gradi:

Generale	Grado attribuito ai Comandanti Dirigenti della Città Capoluogo di Regione
Colonnello	Grado attribuito ai Comandanti Dirigenti di Città Metropolitana, Province e Città Capoluogo di Provincia
Tenente Colonnello	Grado attribuito ai Comandanti Dirigenti di un Ente Locale dotato di dirigenza



REGOLAMENTO DEL CORPO DI POLIZIA LOCALE DEL COMUNE DI CURINGA

Prospetto B)

Ai comandanti di Corpo/Servizio di Polizia Locale senza qualifica dirigenziale e inquadrati nell'Area Funzionari e dell'Elevata Qualificazione sono attribuiti i seguenti gradi in relazione alle dimensioni dell'Ente Locale e la densità della popolazione residente:

Grado attribuito	Dimensione dell'Ente Locale
Maggiore	Enti con oltre 15.000 abitanti
Capitano	Enti fino a 15.000 abitanti
Tenente	Enti fino a 10.000 abitanti
Sottotenente	Enti fino a 5.000 abitanti

Prospetto C)

Ufficiali di Polizia Locale non comandanti:

Colonnello	La suddetta denominazione ed il corrispondente distintivo possono essere conseguiti dal personale inquadrato in area funzionari o ad elevata qualificazione con 10 anni di anzianità di servizio effettivo nel grado di Tenente Colonnello, oppure con 3 anni di anzianità di servizio effettivo nel grado di Tenente Colonnello, previo superamento di un corso di qualificazione regionale o procedura selettiva per titoli determinata con provvedimento regionale. (Solo Città Capoluogo di Regione).
Tenente Colonnello	La suddetta denominazione ed il corrispondente distintivo possono essere conseguiti dal personale inquadrato in area funzionari o ad elevata qualificazione con 7 anni di anzianità di servizio effettivo nel grado di Maggiore, oppure con 3 anni di anzianità di servizio effettivo nel grado di Maggiore, previo superamento di un corso di qualificazione regionale o procedura selettiva per titoli determinata con provvedimento regionale. (Solo Città Capoluogo di Regione, Città Metropolitana, Province e Città Capoluogo di Provincia).
Maggiore	La suddetta denominazione ed il corrispondente distintivo possono essere conseguiti dal personale inquadrato in area funzionari o ad elevata qualificazione con 7 anni di anzianità di servizio effettivo nel grado di Capitano, oppure con 3 anni di anzianità di servizio effettivo nel grado di Capitano, previo superamento di un corso di qualificazione regionale o procedura selettiva per titoli determinata con provvedimento regionale.
Capitano	La suddetta denominazione ed il corrispondente distintivo possono essere conseguiti dal personale inquadrato in area funzionari a ad elevata qualificazione con 7 anni di anzianità di servizio effettivo nel grado di Tenente, oppure con 3 anni di anzianità di servizio effettivo nel grado di Tenente, previo superamento di un corso di qualificazione regionale o procedura selettiva per titoli determinata con provvedimento regionale.
Tenente	La suddetta denominazione ed il corrispondente distintivo possono essere conseguiti dal personale inquadrato in area funzionari ad elevata qualificazione con 5 anni di anzianità di servizio effettivo nel grado di Sottotenente.
Sottotenente	Denominazione e distintivo iniziale per il personale inquadrato nell'area funzionari o ad elevata qualificazione.



REGOLAMENTO DEL CORPO DI POLIZIA LOCALE DEL COMUNE DI CURINGA

Prospetto D)

Luogotenenti e marescialli di Polizia Locale (attività di controllo):

Luogotenente	La suddetta denominazione ed il corrispondente distintivo si conseguono con 5 anni di anzianità di servizio effettivo nel grado di Maresciallo Capo
Maresciallo Capo	La suddetta denominazione ed il corrispondente distintivo si conseguono con 4 anni di anzianità di servizio effettivo nel grado di Maresciallo Ordinario
Maresciallo Ordinario	La suddetta denominazione ed il corrispondente distintivo si conseguono con 4 anni di anzianità di servizio effettivo nel grado di Maresciallo
Maresciallo	Si consegue con 3 anni di anzianità di servizio effettivo nel grado di Brigadiere Capo e superamento di apposito corso di qualificazione regionale o procedura selettiva per titoli determinata con apposito provvedimento regionale

Prospetto E)

Brigadieri, Appuntati e agenti di Polizia Locale (attività di servizio):

Brigadiere Capo	La suddetta denominazione ed il corrispondente distintivo si conseguono con 3 anni di anzianità di servizio effettivo nel grado di Brigadiere.
Brigadiere	La suddetta denominazione ed il corrispondente distintivo si conseguono con 3 anni di anzianità di servizio effettivo nel grado di Vice Brigadiere.
Vice Brigadiere	La suddetta denominazione ed il corrispondente distintivo si conseguono con 3 anni di anzianità di servizio effettivo nel grado di Appuntato scelto.
Appuntato scelto	La suddetta denominazione ed il corrispondente distintivo si conseguono con 3 anni di anzianità di servizio effettivo nel grado di Appuntato.
Appuntato	La suddetta denominazione ed il corrispondente distintivo si conseguono con 3 anni di anzianità di servizio effettivo nel grado di Agente scelto.
Agente scelto	La suddetta denominazione ed il corrispondente distintivo si conseguono con 3 anni di anzianità di servizio effettivo nel grado di Agente.
Agente	Denominazione iniziale. Nessun dispositivo di grado. Permanenza minima di 3 anni.



REGOLAMENTO DEL CORPO DI POLIZIA LOCALE DEL COMUNE DI CURINGA

Art. 18 - Competenze, modalità e responsabilità nell'attribuzione di nuovi distintivi di grado

1. Compete al Comandante di Polizia Locale, nella stretta osservanza del presente regolamento, l'attribuzione con determina dei competenti distintivi di grado per il personale in organico.
2. Al competente Ufficio di Polizia Locale della Regione sono trasmesse le segnalazioni relative alla erronea applicazione delle norme vigenti in materia e troveranno applicazione le disposizioni contenute nell'art. 9, commi 4 e ss. del Regolamento regionale.

Art. 19 - Progressione nel grado

1. Fermo quanto previsto dalla L.R. n. 15/2018, dal Regolamento regionale n. 9/2022 e dai precedenti articoli del presente regolamento, costituiscono condizioni per la progressione nel grado:
 - non aver conseguito valutazione annuale negativa nell'ultimo biennio, secondo il sistema permanente di valutazione della performance individuale in vigore nell'Ente. Qualora il dipendente sia stato ritenuto non valutabile in dipendenza di assenza per malattia o maternità, il periodo di riferimento sarà esteso anche al biennio precedente;
 - l'assenza di procedimenti disciplinari che abbiano comportato nel precedente biennio l'applicazione di sanzioni più gravi della multa, anche in assenza di procedimento penale.
2. Il mancato avanzamento nel grado per i motivi innanzi citati comporta lo slittamento nella progressione del grado di due anni.

Art. 20 - Distintivi di servizio

1. Nell'ambito dei segni distintivi di cui all'art. 13 della Legge Regionale 15/2018 vanno considerati anche i distintivi di servizio. A tutto il personale della Polizia Locale è assegnato un distintivo di servizio recante il proprio numero di matricola, le cui caratteristiche sono definite nell'allegato "C", che è indossato in maniera visibile con l'uniforme di servizio.
2. Il distintivo è conservato con cura dall'operatore. L'eventuale furto o smarrimento è immediatamente denunciato al Comando di appartenenza.

Art. 21 – Tessera di riconoscimento e uniforme di servizio

1. A tutto il personale della Polizia Locale è assegnata una tessera di riconoscimento, rilasciata dagli Enti di appartenenza, le cui caratteristiche sono quelle disciplinate nell'allegato "C", che vanno trasmesse alla competente struttura regionale.
2. Il personale, durante il servizio d'istituto, è tenuto a indossare l'uniforme.



REGOLAMENTO DEL CORPO DI POLIZIA LOCALE DEL COMUNE DI CURINGA

3. È esonerato dal predetto obbligo solo il Comandante e il personale autorizzato dallo stesso, limitatamente allo svolgimento di particolari e specifici servizi.
4. Il personale autorizzato dal Comandante a svolgere il servizio in abiti civili è tenuto ad esibire la propria tessera di riconoscimento ogni qualvolta l'intervento assuma rilevanza esterna.
5. L'esibizione della tessera di riconoscimento è obbligatoria, altresì, nelle ipotesi di interventi operati al di fuori delle attività di servizio, in adempimento di specifiche prescrizioni di legge.
6. Alla scadenza, il tesserino di riconoscimento viene ritirato dal Comando di Polizia Locale di appartenenza per la distruzione, aggiornando il sistema regionale. Analogamente si provvede nel caso di variazioni di dati riportati sul tesserino (grado, qualifiche).

TITOLO IV

ACCESSO AL CORPO E FORMAZIONE PROFESSIONALE

Art. 22 - Modalità di accesso e progressione di carriera

1. Le modalità di accesso saranno quelle previste dal Regolamento di accesso dell'Ente e dal presente Regolamento speciale del Corpo.
2. Le modalità di selezione saranno definite con atto dirigenziale.
3. Il personale di Polizia Locale, dopo l'entrata in vigore del presente regolamento, in caso di mobilità verso altro Corpo o Servizio della Regione Calabria, mantiene la denominazione e il grado dell'Ente di provenienza, purché compatibile con quello di destinazione; in caso di denominazione di grado non prevista per l'Ente di destinazione, si adegua ai prospetti di cui ai precedenti articoli del presente Regolamento.
4. Si terrà conto solo degli anni di anzianità nelle seguenti specifiche qualifiche professionali: Istruttore di vigilanza, Istruttore Direttivo di vigilanza.

Art. 23 - Formazione nuovi assunti

1. Il personale della Polizia Locale di nuova assunzione è tenuto a frequentare, nel periodo di prova, i corsi specifici di formazione di base, organizzati dalla Regione Calabria e/o dall'Amministrazione Comunale.



REGOLAMENTO DEL CORPO DI POLIZIA LOCALE DEL COMUNE DI CURINGA

Art. 24 - Aggiornamento professionale ed attività della scuola di formazione ed aggiornamento professionale

1. L'aggiornamento professionale, da tenersi presso la Scuola di formazione, viene assicurato a tutto il personale mediante l'organizzazione di corsi, giornate di studio, lezioni e riunioni, dedicate alla conoscenza di nuove disposizioni legislative, amministrative e tecniche nelle materie afferenti i compiti d'istituto.
2. L'aggiornamento professionale viene perseguito, altresì, mediante la partecipazione a seminari, convegni e giornate di studio.
3. Il Comandante istituisce e promuove sessioni e corsi per l'addestramento formale della Polizia Locale per assicurare che il personale acquisisca le competenze tecnico-professionali e le regole di comportamento in uniforme.
Verranno, pertanto, programmate attività volte all'apprendimento ed all'esercizio dell'insieme di posizioni, movimenti e procedure standardizzate (come il saluto militare, l'alzabandiera, l'adunata) che garantiscono ordine, disciplina, armonia e sincronismo nell'esecuzione degli ordini, restituendo un'immagine ordinata e professionale, fondamentale per la rappresentanza e l'efficacia operativa.
4. Durante la frequenza dei corsi di formazione e aggiornamento professionale, il personale è da considerarsi a tutti gli effetti in servizio.

Art. 25 - Attività sportiva

1. L'Amministrazione Comunale considera l'attività sportiva parte integrante dell'istruzione professionale, incentivando attività e iscrizioni a gruppi sportivi e di difesa personale.
2. Il Comandante può autorizzare la partecipazione del personale a gare sportive, consentendo, ove ritenuto opportuno, l'uso dei veicoli in dotazione al Corpo.

TITOLO V

SERVIZI DEL CORPO – MOBILITA' E DISTACCHI

Art. 26 - Assegnazione e impiego del personale

1. Al fine di perseguire, nella materia di competenza, gli obiettivi dell'Amministrazione e di contribuire al regolare e ordinato svolgimento della vita cittadina, il personale della Polizia Locale adempie, nel territorio di competenza, ai compiti ed alle funzioni di istituto previste dalle vigenti disposizioni in materia.



REGOLAMENTO DEL CORPO DI POLIZIA LOCALE DEL COMUNE DI CURINGA

2. Il personale viene assegnato dal Comandante ai diversi Servizi/Uffici del Corpo, in conformità alle norme contrattuali vigenti.

Art. 27 - Orari e turni di servizio

1. Il personale è tenuto ad assicurare i servizi nei turni feriali, domenicali, festivi e notturni.
2. I servizi operativi, da stabilire con l'adozione di Ordini di Servizio emanati dagli aventi titolo, si svolgono nell'arco dell'intera settimana, comprese le festività, per non meno di dodici ore giornaliere, articolati in turni di almeno sei ore, per 36 ore settimanali.
3. Quando situazioni di necessità e/o particolari emergenze lo richiedano, il personale è tenuto a prestare la sua opera anche per un orario superiore in prosecuzione a quello indicato sull'Ordine di Servizio, per il tempo necessario a predisporre l'eventuale cambio con altro personale e, comunque, per un tempo massimo di due ore. In questi casi la prestazione eccedente sarà compensata nelle modalità previste dal C.C.N.L.
4. L'O.d.S., che fissa i turni di lavoro, sarà articolato con cadenza settimanale, salvo casi eccezionali motivati da servizi particolari e complessi.
5. Il personale dipendente ha l'obbligo di prendere visione dell'ordine di servizio e di conoscere tempestivamente eventuali variazioni.
6. L'O.d.S. dei turni di lavoro settimanale, di norma, deve essere pubblicato entro le ore dodici del sabato precedente presso la sede del Comando. Eventuali variazioni successive vengono comunicate al personale da parte del Comando.
7. L'intervallo tra un turno di servizio e il successivo, di norma, non potrà essere inferiore a otto ore.
8. Nei servizi notturni, domenicali e festivi il personale sarà impiegato a rotazione.
9. L'Amministrazione comunale, per compensare il disagio per il mancato rispetto dei ritmi lavorativi ordinari, generato dall'organizzazione del lavoro in turni, provvede a corrispondere l'indennità di turnazione con le modalità previste dal CCNL.
10. Il Sindaco, in rappresentanza dell'ente locale, può autorizzare il lavoro straordinario per fronteggiare eccezionali esigenze di servizio, con autorizzazione esplicita, nel rispetto dei limiti previsti dai CCNL (Contratti Collettivi Nazionali) per gli enti locali, garantendo la copertura finanziaria.
11. Qualora, per esigenze di servizio, il riposo settimanale non dovesse coincidere con la domenica, il dipendente fruirà del riposo compensativo, secondo le normative contrattuali vigenti in materia.

Art. 28 - Modalità dei servizi

1. Per il conseguimento delle finalità del presente Regolamento, i servizi del Corpo dovranno essere assicurati da personale a bordo di auto, motoveicoli o natanti, nonché da personale



REGOLAMENTO DEL CORPO DI POLIZIA LOCALE DEL COMUNE DI CURINGA

- appiedato che espletterà servizio anche in coppia, allorquando sussistano problemi di sicurezza personale degli operatori in ordine allo svolgimento dei compiti istituzionali.
2. Il personale consegnatario di un veicolo del Corpo deve condurlo con perizia e accortezza, curandone la buona tenuta e segnalando ogni necessità di ordinaria e straordinaria manutenzione. Il servizio su motoveicoli, in caso di avverse condizioni atmosferiche, può essere sospeso su disposizione del Comandante o del Vice Comandante; in tali circostanze il personale addetto verrà impiegato in servizio automontato ove possibile, altrimenti in servizi appiedati.
 3. Il personale appiedato, in caso di condizioni atmosferiche avverse, permane sempre sul posto di servizio, cercando una posizione di riparo che gli consenta di avere sotto controllo la zona assegnatagli, intervenendo comunque qualora le condizioni del traffico lo richiedano.
 4. I servizi esterni devono essere collegati alla Centrale Operativa con apparecchi ricetrasmittenti.
 5. Al personale dovrà essere rilasciata la patente di servizio, come previsto dal Codice della Strada.
 6. Tutto il personale dovrà essere assicurato per eventuali infortuni sul lavoro secondo le normative vigenti in materia.

Art. 29 - Servizi interni

1. Per l'attività degli Uffici sarà utilizzato, in via prioritaria, personale del Corpo:
 - dichiarato inidoneo ai servizi esterni;
 - munito di specifiche competenze e professionalità.
2. Il personale che espleta servizi interni, comunque idoneo a tutte le mansioni, concorre anche ai servizi esterni.

Art. 30 - Reperibilità e straordinario

1. Il Comandante può istituire il servizio di reperibilità secondo quanto stabilito dalla normativa contrattuale vigente in materia.
2. Il Comandante d'intesa con i Responsabili delle diverse Aree e/o Uffici dispone l'impiego del personale in servizio straordinario per situazioni imprevedibili e di emergenza.

Art. 31 – Ferie

1. Gli appartenenti al Corpo della P.L. usufruiscono annualmente delle ferie loro spettanti, ai sensi della normativa contrattuale vigente in materia.



REGOLAMENTO DEL CORPO DI POLIZIA LOCALE DEL COMUNE DI CURINGA

Art. 32 - Distacchi e Comandi

1. Gli appartenenti al Corpo della P. L. non possono essere autorizzati a prestare servizio presso altri Uffici e/o servizi del Comune di appartenenza o di altri Enti, salvo specifiche disposizioni di Legge.
2. Ai sensi dell'art. 4, 1° comma punto 2) della Legge 65/86, i distacchi e i comandi sono consentiti soltanto quando i compiti assegnati ineriscano alle funzioni di polizia locale e purché la disciplina rimanga quella dell'organizzazione di appartenenza.
3. I distacchi e i comandi, previo parere del Comandante del Corpo, potranno essere autorizzati con deliberazione della Giunta Comunale.
4. L'Amministrazione Comunale, utilizzando lo strumento della mobilità interna, può assegnare personale amministrativo occorrente alla funzionalità dei servizi interni del Corpo. Detto personale dipende dal Responsabile dell'Area Polizia Locale.

TITOLO VI

NORME DI COMPORTAMENTO

Art. 33 - Disciplina

1. La buona organizzazione e l'efficienza del Corpo si basano sul principio della disciplina, la quale impone al personale il costante e pieno adempimento di tutti i doveri inerenti le proprie mansioni ed attribuzioni, la stretta osservanza delle Leggi, dei Regolamenti, delle direttive e degli ordini ricevuti, nonché il rispetto della gerarchia e la scrupolosa ottemperanza dei doveri d'ufficio.
2. Nell'amministrare la disciplina il Comandante del Corpo e gli addetti al coordinamento e controllo, per quanto di competenza, debbono proporsi finalità tali da trasmettere ai dipendenti il senso del dovere, della responsabilità, della dignità e della correttezza.
3. In materia disciplinare si applicheranno le vigenti norme contrattuali e regolamentari.

Art. 34 - Dipendenza gerarchica

1. Il personale della Polizia Locale è obbligato a osservare ed eseguire gli ordini e le direttive impartite dai superiori gerarchici, secondo i gradi previsti dall'art. 17 del presente Regolamento.
2. Qualora rilevi che la disposizione impartita sia viziata da illegittimità, ne dovrà fare rimostranza al superiore che l'ha impartita.
3. Nel caso in cui le disposizioni vengano rinnovate per iscritto, il dipendente ha il dovere di darvi esecuzione.



REGOLAMENTO DEL CORPO DI POLIZIA LOCALE DEL COMUNE DI CURINGA

4. Ove all'esecuzione dell'ordine si frapponessero difficoltà e inconvenienti e non fosse possibile ricevere ulteriori direttive, il dipendente deve adeguarsi per superarle anche con proprie iniziative, evitando di arrecare, per quanto possibile, pregiudizi al servizio.
5. Il personale non deve, comunque, eseguire l'ordine del superiore qualora l'atto sia espressamente vietato dalla legge Penale.
6. La posizione dei singoli dipendenti è determinata dall'inquadramento secondo il vigente sistema contrattuale di classificazione del personale e dal grado assegnato ai sensi dell'art. 17 del presente Regolamento.

Art. 35 - Facoltà di rivolgersi ai superiori, istanze e reclami

1. Il personale della Polizia Locale può rivolgersi ai superiori nel rispetto della gerarchia.
2. Tutte le istanze e i reclami inerenti al servizio devono essere presentate per iscritto al Responsabile di Settore e/o Ufficio da cui il personale dipende.
3. Il Responsabile del Settore e/o Ufficio non può rifiutare di ricevere le istanze e i reclami dei dipendenti. Egli ha l'obbligo di trasmetterle al Comandante entro dieci giorni dal ricevimento, corredandole di un proprio parere scritto.
4. Le risposte ai reclami ed alle istanze vengono comunicate per via gerarchica.
5. Istanze e reclami inerenti alla sola sfera personale non sono sottoposti al rispetto della gerarchia.

Art. 36 - Norme generali di comportamento

1. Gli appartenenti al Corpo osservano le disposizioni del presente Regolamento, nonché le disposizioni contenute nel Codice di comportamento delle Pubbliche Amministrazioni e nei Regolamenti dell'Ente, svolgendo i propri compiti nello spirito delle finalità perseguite dai compiti istituzionali.
2. Durante il servizio, l'appartenente al Corpo deve mantenere un contegno corretto e un comportamento irreprensibile e consono alle sue funzioni, operando con senso di responsabilità, in modo da riscuotere sempre la stima, il rispetto e la fiducia della collettività.
3. Egli deve corrispondere alle richieste dei cittadini intervenendo o indirizzandoli secondo criteri di opportunità ed equità.
4. Deve sempre salutare la persona che lo interpella o alla quale si rivolga.
5. L'appartenente al Corpo deve fornire, quando richiestogli da un utente/cittadino, il numero di matricola; quando opera in abito civile deve prima qualificarsi esibendo la tessera di servizio.



REGOLAMENTO DEL CORPO DI POLIZIA LOCALE DEL COMUNE DI CURINGA

Art. 37 - Il saluto

1. Il personale della Polizia Locale in divisa è tenuto a salutare le Autorità e i Superiori Gerarchici portando la mano destra alla visiera del berretto.
2. I Superiori devono rispondere al saluto.
3. Sono dispensati dal saluto coloro che prestano servizio a bordo di motocicli, che guidano i veicoli, il personale in servizio di scorta, il personale impegnato in servizio di regolamentazione manuale del traffico e ogni qualvolta lo stesso sia impedito da necessità di servizio.

Art. 38 - Presentazione in servizio

1. Il personale di Polizia Locale ha l'obbligo di presentarsi in servizio all'ora stabilita, in perfetto ordine nell'aspetto, con il vestiario, l'equipaggiamento e l'armamento prescritti.
2. È suo dovere informarsi e controllare preventivamente l'orario, il servizio da svolgere e le relative modalità.
3. Nei servizi a carattere continuativo con cambio sul posto, il personale che ha terminato il proprio turno non deve allontanarsi fino a quando la continuità dei servizi non sia assicurata dalla presenza del personale che deve sostituirlo.
4. Qualora eventi o defezioni non preventivati provochino ritardi nel cambio sul posto, il dipendente avviserà il Comando e/o il diretto superiore gerarchico, che si attiverà affinché lo stesso avvenga, comunque, nel termine massimo di due ore.
5. I servizi giornalieri sono espletati nel rispetto delle disposizioni impartite dai responsabili dei Settori e/o Uffici.
6. Quando ricorrono necessità eccezionali o esigenze di servizio, può essere disposto che il personale presti la propria opera in turni con orari diversi da quelli ordinari.
7. Il personale, su ogni fatto di particolare rilievo avvenuto durante l'espletamento del servizio, deve riferire con apposita relazione al Comandante.

Art. 39 - Servizi in abito civile

1. Il Personale della Polizia Locale durante il servizio d'istituto è tenuto a indossare l'uniforme d'ordinanza.
2. Sono esonerati dall'obbligo il Comandante, il Vice Comandante e il personale preventivamente autorizzato e limitatamente allo svolgimento di particolari servizi.



REGOLAMENTO DEL CORPO DI POLIZIA LOCALE DEL COMUNE DI CURINGA

Art. 40 - Cura dell'uniforme e della persona

1. L'appartenente al Corpo deve avere particolare cura della persona e dell'uniforme, che non può prevedere capi o materiali non previsti dal Regolamento regionale. È escluso l'uso di ogni tipo di monile che alteri l'uniforme.
2. Fuori servizio è fatto divieto di indossare la divisa.
3. L'appartenente al Corpo in uniforme non deve recarsi, se non per attività di servizio, in luoghi che possono, comunque, infirmare e compromettere il prestigio e il decoro del Corpo e dell'Amministrazione.
4. Il cambio stagionale dell'uniforme è disposto dal Comandante del Corpo, tenuto conto delle condizioni climatiche.
5. La manutenzione dell'uniforme è a carico dell'Amministrazione Comunale.

Art. 41 - Segreto d'ufficio e riservatezza

1. Il Personale della Polizia Locale è tenuto alla più rigorosa osservanza del segreto d'ufficio e non può fornire a chi non ne abbia titolo, anche se si tratti di atti non segreti, notizie relative ai servizi d'istituto, a pratiche o provvedimenti e operazioni di qualsiasi natura.
2. La divulgazione delle notizie di interesse generale che non debbano ritenersi segrete, concernenti l'attività d'ufficio, i servizi d'istituto, provvedimenti e operazioni di qualsiasi natura, deve essere preventivamente autorizzata dal Comandante del Corpo.

Art. 42 - Uso, custodia e conservazione di armi, attrezzature e documentazioni

1. Il Personale della Polizia Locale è responsabile della custodia e conservazione di armi, munizioni, mezzi, attrezzature, materiali e documenti affidatigli per ragioni di servizio o di cui venga comunque in possesso.
2. È, pertanto, tenuto ad osservare la massima diligenza nel rispetto delle disposizioni ricevute.
3. Eventuali danneggiamenti, deterioramenti, sottrazioni o smarrimenti devono essere immediatamente, salvo casi di forza maggiore, segnalati per iscritto al Comando.
4. Il danneggiamento o distruzione ascrivibile a colpa grave da parte del consegnatario darà luogo ai procedimenti previsti per i casi di colpa grave in servizio.

Art. 43 - Encomi ed elogi

1. Gli appartenenti al Corpo che si siano distinti per atti eccezionali di merito, di abnegazione e di coraggio possono essere premiati, avuto riguardo alla importanza dell'attività svolta e degli atti compiuti, come segue:



REGOLAMENTO DEL CORPO DI POLIZIA LOCALE DEL COMUNE DI CURINGA

- a) *Encomio, elogio e lode scritto del Comandante, anche su segnalazione del Vice Comandante che raccoglie e istruisce le segnalazioni dei singoli Responsabili dei Settori e/o Uffici;*
 - b) *Encomio, elogio e lode del Sindaco, su segnalazione del Comandante;*
 - c) *Encomio solenne deliberato dal Consiglio Comunale o dalla Giunta Comunale;*
 - d) *Proposta del Sindaco per il rilascio di una ricompensa al valore civile da parte del Ministero dell'Interno, per atti di particolare coraggio e sprezzo del pericolo.*
2. Gli elogi, gli encomi e le proposte di ricompensa al valore civile, sono registrati nello stato di servizio dell'interessato.

Art. 44 - Sanzioni disciplinari

1. Le violazioni da parte del personale appartenente al Corpo dei doveri d'ufficio e/o delle norme di cui al presente Regolamento e di quello sull'Ordinamento degli uffici e dei servizi, danno luogo a sanzioni disciplinari previste dalle norme vigenti in materia.

TITOLO VII

DOTAZIONI

Art. 45 – Uniformi

1. L'Amministrazione Comunale fornisce l'uniforme di servizio e quanto necessario agli appartenenti al Corpo. Per le dotazioni il Comandante provvederà secondo le risorse finanziarie assegnate, variando eventualmente le quantità e la programmazione temporale delle forniture.
2. Le uniformi sono descritte negli allegati del Regolamento Regionale 8 agosto 2022, n.9, secondo le modifiche introdotte dal Regolamento Regionale 20 ottobre 2023, n. 11 e s.m.i. .

Art. 46 - Distintivi di grado

1. I distintivi di grado degli appartenenti al Corpo sono stabiliti negli allegati del Regolamento Regionale 8 agosto 2022, n.9, secondo le modifiche introdotte dal regolamento Regionale 20 ottobre 2023, n. 11 e s.m.i.
2. Sull'uniforme possono essere portate le decorazioni, le onorificenze, le benemerienze e i nastri riconosciuti dallo Stato italiano, nonché distintivi per le specializzazioni possedute.



REGOLAMENTO DEL CORPO DI POLIZIA LOCALE DEL COMUNE DI CURINGA

Art. 47 - Arma d'ordinanza

1. Per quanto riguarda l'armamento si fa rinvio al Decreto Ministeriale n. 145 del 4 marzo 1987 *“Norme concernenti l'armamento degli appartenenti alla Polizia Municipale ai quali è conferita la qualità di Agente di Pubblica Sicurezza”*.
2. L'arma, dotata di due caricatori e di relative munizioni, è assegnata in via continuativa a tutti gli addetti del Corpo di Polizia Locale, in possesso della qualità di Agente di P.S., con provvedimento del Sindaco comunicato al Prefetto della provincia.
3. Del provvedimento di assegnazione è fatta annotazione nel tesserino personale di riconoscimento dell'addetto, che lo stesso è tenuto a portare con sé.
4. In servizio l'arma deve essere portata nella fondina esterna all'uniforme, con caricatore pieno innestato e senza colpo in canna, il cane non armato e la sicura non inserita. Per l'arma assegnata in via continuativa è consentito il porto anche fuori dal servizio nell'ambito del territorio comunale e nei casi previsti dalla legge e dal presente regolamento, e in questo caso l'arma è portata con le modalità sopraindicate e in modo non visibile come nei casi in cui, ai sensi dell'art. 4 della Legge 65/1986, l'addetto al Corpo di Polizia Locale è autorizzato a prestare servizio in abiti borghesi.
5. Il Comandante può portare l'arma in modo non visibile anche quando indossa l'uniforme.
6. Non possono essere portati in servizio armi diverse da quelle ricevute in dotazione e non possono essere alterate le caratteristiche delle stesse e delle munizioni.
7. L'arma può essere usata soltanto nei casi di legittima difesa e in tutti quelli previsti dalla legge penale.
8. Gli operatori vengono addestrati all'uso dell'arma durante il corso iniziale di formazione professionale e devono effettuare, con l'arma in dotazione, almeno una volta all'anno una esercitazione presso un poligono di tiro.
9. L'arma deve essere sempre tenuta dall'assegnatario in ottimo stato di manutenzione. A tal fine il Comandante potrà effettuare o disporre periodici controlli per verificarne la funzionalità.
10. Il porto della stessa è consentito, agli addetti in possesso della qualità di Agenti di P.S. cui l'arma è assegnata in via continuativa, per raggiungere dal proprio domicilio il luogo di servizio e viceversa.
11. Eventuali violazioni al presente articolo comporterà l'adozione di sanzioni previste per Legge e l'addebito dell'arma.



REGOLAMENTO DEL CORPO DI POLIZIA LOCALE DEL COMUNE DI CURINGA

Art. 48 – Sciabola

1. Gli Ufficiali del Corpo hanno in dotazione la sciabola per le Cerimonie e le Feste Nazionali, nelle quali prestano servizio indossando l'uniforme con la sciarpa blu di rappresentanza e le insegne relative alle onorificenze riconosciute.

Art. 49 - Tessera e distintivo di riconoscimento

1. Gli appartenenti al Corpo di P.L. sono muniti di una tessera di servizio fornita dal Comando, che certifica l'identità, il grado e la qualifica della persona, nonché gli estremi del provvedimento di conferimento della qualifica di Agente di P.S. e di quanto altro previsto dalle normative vigenti in materia.
2. Tutti gli appartenenti al Corpo devono sempre portare con sé la tessera di servizio, anche fuori dal servizio.

Art. 50 - Bandiera del Corpo

1. Il Corpo di Polizia Locale di Curinga ha la propria bandiera.
2. Quando partecipa a cerimonie, parate ed altre manifestazioni, la bandiera è scortata, di norma, da due operatori.

Art. 51 - Veicoli in dotazione

1. I veicoli in dotazione devono essere adoperati esclusivamente dagli appartenenti al Corpo per ragioni di servizio e per quanto altro previsto nel presente Regolamento.
2. Il Comandante dispone la buona conservazione, la manutenzione, la perfetta efficienza e l'uso dei veicoli per il tramite del Responsabile dell'Autoparco.
3. Ogni servizio eseguito deve essere annotato sugli appositi fogli di marcia di ciascun veicolo, con l'indicazione dell'orario di inizio e fine turno, l'annotazione della percorrenza chilometrica, della tipologia del servizio effettuato, di eventuali avarie e disfunzioni del veicolo e di ogni altro dato o informazione necessari ai fini di un efficace controllo dell'uso del mezzo di trasporto.
4. Il Responsabile dell'Autoparco, oltre alla verifica dello stato manutentivo dei veicoli in dotazione e dei locali dell'Autoparco stesso alle norme e condizioni di sicurezza, cura la contabilità dei carburanti, dei lubrificanti, dei ricambi e/o annessi, vigilando sull'applicazione di cui al precedente comma.
5. È fatto divieto ai conducenti dei veicoli della Polizia Locale di oltrepassare i confini del territorio comunale, senza la preventiva autorizzazione del Comandante, salvo i casi espressamente disciplinati dal presente Regolamento e dalle norme vigenti.



REGOLAMENTO DEL CORPO DI POLIZIA LOCALE DEL COMUNE DI CURINGA

6. I veicoli devono essere allestiti con i colori d'istituto e devono essere dotati dei dispositivi supplementari visivi ed acustici, quali lampeggiante e sirena, di cui al vigente Codice della Strada, nonché di ricetrasmittente.
7. Secondo le valutazioni del Comandante il parco veicoli può essere dotato di alcuni veicoli senza i colori d'istituto, da impiegare per determinate attività e servizi.
8. Il personale della Polizia Locale dovrà essere dotato di patente di servizio per la guida dei veicoli in dotazione al Corpo.

Art. 52 – Armadi metallici e cassaforte

1. Le chiavi dell'armadio metallico e della cassaforte dove sono custodite le munizioni, l'arma di riserva e le eventuali armi consegnate, sono conservate dal Comandante o da un suo delegato.
2. Il consegnatario delle armi è dotato di un registro di carico e scarico delle armi e delle munizioni. I movimenti di prelevamento e versamento delle armi e delle munizioni devono essere annotati sull'apposito registro.

TITOLO VIII

TUTELA DELLA SALUTE – PATROCINIO LEGALE

Art. 53 - Visite mediche - Igiene e sicurezza sul lavoro

1. Si applicano, in merito, le disposizioni previste dalla normativa vigente in materia.
2. Qualora dovesse sussistere inidoneità per temporanea inabilità fisica parziale per motivi di salute, gli appartenenti al Corpo possono essere dispensati da determinati servizi dal Comandante, per un periodo di tempo non superiore a 6 mesi. La temporanea inabilità fisica deve essere motivata da certificazione medica rilasciata dalla struttura sanitaria pubblica.
3. L'Amministrazione Comunale precisa le modalità e le frequenze dei controlli periodici delle condizioni di salute degli appartenenti al Corpo in relazione alla specifica natura del servizio ed alla comprovata eziologia delle malattie professionali.

Art. 54 - Patrocinio legale

1. L'Ente, anche a tutela dei propri diritti e interessi, ove si verifichi l'apertura del procedimento di responsabilità civile e penale nei confronti di un suo dipendente per fatti ed atti direttamente connessi all'espletamento del servizio e all'adempimento dei compiti d'ufficio, assume a proprio carico, a condizione che non sussista conflitto d'interesse, ogni onere di difesa sin



REGOLAMENTO DEL CORPO DI POLIZIA LOCALE DEL COMUNE DI CURINGA

dalla apertura del procedimento, facendo assistere il dipendente da un legale per come previsto dal CCNL.

Art. 55 - Proventi contravvenzionali

1. Ai sensi dell'art. 208 del Codice della Strada un'aliquota percentuale dei proventi contravvenzionali, da determinarsi annualmente da parte della Giunta Comunale, viene destinata, sentito il parere del Comandante, al Corpo per le finalità previste dalla Legge.

TITOLO IX

SCORTE D'ONORE – GONFALONE – FESTA DEL CORPO

Art. 56 – Scorte d'onore e Gonfalone

1. Le scorte d'onore sono ordinate, di volta in volta, dal Comandante del Corpo previa richiesta del Sindaco e rendono gli onori ai simboli ed alle persone per i quali sono stati comandati.
2. Quando il Gonfalone del Comune viene utilizzato in pubblico, la scorta è fornita dal Corpo di Polizia Locale.

Art. 57 - Festa del Corpo

1. Il Corpo della Polizia Municipale del Comune di Curinga è stato fondato il **29 maggio 1992** e l'anniversario della fondazione del Corpo sarà festeggiato con apposita cerimonia.
2. L'Amministrazione in tale ricorrenza potrà determinare benemerienze e riconoscimenti che valgano a sottolineare adeguatamente meriti, distinzioni, comportamenti esemplari, zelo e professionalità.

Art. 58 - Festa regionale della Polizia Locale

1. È istituita nella Regione Calabria la giornata regionale della Polizia Locale che si svolge il 20 gennaio di ogni anno in occasione della ricorrenza di San Sebastiano, protettore della Polizia Locale.
2. In occasione della festa regionale della Polizia Locale viene celebrata, di norma, con criterio di rotazione in un comune capoluogo di provincia, una cerimonia religiosa ed altre iniziative relative alla sicurezza ed educazione stradale ed alla legalità, nonché volte al conferimento di particolari riconoscimenti agli operatori che si siano distinti per azioni meritevoli nello svolgimento del servizio.



REGOLAMENTO DEL CORPO DI POLIZIA LOCALE DEL COMUNE DI CURINGA

TITOLO X

NORME FINALI

Art. 59 - Disposizioni generali e di rinvio

1. Al personale della Polizia Locale si applicano le disposizioni che disciplinano lo stato giuridico, il trattamento economico e le norme di accesso previste dai Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro del personale del comparto Regioni – Autonomie Locali, dai Contratti Decentrati, dal Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nonché dai Regolamenti Comunali concernenti il personale dipendente, per quanto non esplicitamente stabilito nel presente Regolamento ed in quanto applicabili.

Art. 60 - Norme finali

1. Con l'entrata in vigore del presente Regolamento sono abrogate tutte le norme previste nei precedenti Regolamenti.
2. Per quanto non contemplato nel presente Regolamento si rinvia alle normative statali, regionali vigenti nelle diverse materie.



REGOLAMENTO DEL CORPO DI POLIZIA LOCALE DEL COMUNE DI CURINGA

BANDIERA DEL CORPO

